

In seno della Commissione vi fu un lungo dibattimento fra il sistema del Ministero e quello che ad un solo voto di maggioranza prevalse, ma non si andò più oltre. Ed invero è forza ammettere che, mentre ora è in osservanza il sistema del Ministero, non sussistono menomamente gl'incagli alle contrattazioni temuti dall'onorevole Imperiali in un sistema meno favorevole al fisco.

Egli suppone il caso di chi si trovi costretto a vendere un fondo per un prezzo minore di quello che se ne ricaverebbe se non si trovasse in dure circostanze. Ma avverta l'onorevole preopinante che l'assetto della tassa in discorso non è altro che il valore in comune commercio, come già stabilì la Camera approvando l'articolo 5. Non è già un prezzo di affezione, nè il maggior prezzo che si possa ottenere è unicamente il valore in comune commercio, e bisognerà che da esso i contraenti si scostino di un quinto per essere luogo a sovratassa. Ora, anche nell'ipotesi dell'onorevole preopinante, se il venditore non può trarne un maggior prezzo, ciò vuol dire che non ne è maggiore il valore in comune commercio, nè sarà il caso di sovratassa.

L'onorevole deputato Imperiali vorrebbe, se pure ho bene inteso, che la perizia e la sovratassa fossero riservate nei casi di lesione. Ma quanto riflette la perizia fu già sancito dalla Camera agli articoli 12 e 16. Ora più non si tratta che di stabilire la differenza tra i valori che farà incorrere nella sovratassa.

Ritiene la Camera che quando si ordina una disposizione, uopo è nello stesso tempo stabilire i mezzi per mandarla ad eseguitamento. Una legge di finanza esige necessariamente che, per quanto sia fattibile, si allontanino le frodi, altrimenti insignificante ne sarà il prodotto.

Impertanto la Commissione deve respingere l'emendamento dell'onorevole deputato Imperiali.

**IMPERIALI.** Io credo di essermi male espresso, e che perciò l'onorevole relatore della Commissione non mi abbia capito; quando ho parlato di lesione, intesi parlare del diritto comune, quando in un contratto di compra e vendita il prezzo pagato sia meno della metà del valore intrinseco del fondo venduto, e che in tal caso il venditore ha il diritto di scindere il contratto; ed io diceva che era mia opinione che al fisco non potrebbe competere maggior diritto di quello che la legge accorda al venditore in caso della lesione, cioè in caso che avesse ricevuto meno della metà del valore reale del fondo venduto; e per meglio spiegarmi, io non credeva che il fisco potesse chiedere la perizia se non quando si avverasse il caso che il valore reale del fondo alienato dovesse presumersi maggiore della metà del valore dichiarato nel contratto.

Relativamente poi a ciò che disse il signor relatore, che la sovratassa proposta dalla Commissione è molto inferiore a quella proposta dal Ministero, io non credo che si possa molto valutare questa differenza, ma piuttosto si debba tener calcolo delle spese di perizia, e delle vessazioni alle quali andrebbero incontro i contraenti, per cui molte volte si asterrebbero dal fare dei contratti. Questo sì è il pericolo e l'inconveniente che io volevo denunciare alla Camera, affinché essa valutasse se quest'articolo potesse veramente essere d'incaglio nelle contrattazioni che si fanno ogni dì; come io credo, ciocchè sarebbe nocivo anche alle finanze.

Osservo inoltre che nei contratti di molta entità, quando si tratta di vendere latifondi, forse la spesa della perizia potrà essere in una proporzione molto infiana rispetto al prezzo che si deve stabilire; ma trattandosi di contratti di poco momento, di piccoli fondi, è certo che le spese di perizia pos-

sono assorbire non solo il quinto, che si è pagato di meno, ma anche una gran parte del prezzo del fondo stesso, per cui sembra a me che si dovrebbe andare molto a rilento nel dare il diritto al fisco di far eseguire queste perizie, perchè esse potrebbero produrre un grande svantaggio ai contraenti, i quali verrebbero ad essere spaventati dalla continua minaccia di una perizia, che può essere molto gravosa, stante la poca entità del contratto, per la modicità del valore del fondo.

Dunque io insisto nelle mie osservazioni, e proporrei un emendamento in tal senso. Io concepirei l'articolo nel modo seguente:

« Art. 36. Quando il corrispettivo apparente dall'atto sia inferiore al valore accertato con perizia d'oltre un terzo di quest'ultimo, le parti contraenti saranno tenute solidariamente al pagamento di una sovratassa uguale alla metà della tassa principale dovuta sulla differenza dei detti valori. »

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Come osservava l'onorevole relatore della Commissione, se qualcuno dovesse lamentarsi dell'articolo 36, sarebbe il demanio, giacchè colle disposizioni in esso sancite si restringe notabilmente la penalità che si imponeva contro le false dichiarazioni. Se si andasse più oltre del quinto, evidentemente si aprirebbe un adito alla frode. Io so bene che questa non è l'intenzione dell'onorevole deputato Imperiali, giacchè egli vorrebbe colpire quelle frodi quando si possono constatare: ma quali mezzi ha il demanio per constatare le frodi? Non ha che quello dell'estimo. Come mai si potrà stabilire che vi fu intelligenza fra le parti per occultare la perizia? Non vi ha che un mezzo, l'inquisizione, che la legge non concede, e non deve concedere, al fisco. Fuor di questa, l'unica arma che possa avere il fisco per colpire le frodi è l'estimo.

Se voi stabilite che queste frodi non saranno sottoposte a penalità se non quando sono enormissime, cioè se non quando il valore denunciato nell'istrumento è inferiore alla metà, e anche al terzo del valore reale constatato, in tal caso voi date quasi un premio alle false dichiarazioni, voi fate una legge in certo modo immorale.

Io prego adunque la Camera, non oso dire di ritornare al progetto ministeriale, imperocchè forse questa preghiera sarebbe inutile, ma per lo meno a non oltrepassare il limite dalle disposizioni prese dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cadorna ha la parola.

**CADORNA C.** Vi rinunzio.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la proposta del deputato Imperiali.

(La Camera rigetta.)

**PROGETTI DI LEGGE: 1° COMPENSO AI MASTRI DI POSTA; 2° APPROVAZIONE DELLO SPOGLIO ATTIVO E PASSIVO DEL 1851.**

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.**

Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge inteso a chiedere un credito per corrispondere ai mastri di posta dello Stato una indennità che viene loro dovuta in virtù dei contratti che ora sono scaduti, ma che erano ancora in corso nel primo trimestre di quest'anno, per la cessazione dell'indennità di 25 centesimi che era stabilita dalla legge antica. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1616.)

Ho pure l'onore di presentare un progetto di legge inteso ad approvare lo spoglio attivo e passivo dell'esercizio 1851. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1618.)